

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 “Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego” e in particolare l’art. 19, che dà mandato alla Giunta regionale di realizzare i dispositivi di certificazione delle competenze conseguite in esito ai percorsi formativi e agli apprendimenti in situazione di lavoro;
- vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2006-2008” e, in particolare, l’obiettivo 24, tendente ad assicurare lo sviluppo continuo delle professionalità sanitarie e sociali sulla base delle esigenze della domanda di prestazioni e del soddisfacimento dei bisogni della popolazione regionale;
- richiamata in particolare l’azione 8 dell’obiettivo 24 del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2006-2008, che prevede la definizione del sistema regionale di certificazione delle competenze rivolto alla creazione del repertorio delle qualifiche professionali delle figure sociali e dei relativi standard formativi minimi;
- vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34, concernente l’approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013 e, in particolare, la direttrice strategica 5, “Valorizzare le competenze dei cittadini e degli operatori come strumento e fine per migliorare salute e benessere”;
- richiamato in particolare l’elenco delle operatività previste per le professioni sociali, collegato alla direttrice strategica 5, laddove sostiene che occorre completare e di seguito aggiornare il repertorio delle qualifiche professionali delle figure sociali e dei relativi standard formativi minimi, da inserire nel sistema regionale dei profili professionali e di certificazione delle competenze, con particolare attenzione alle figure professionali dell’operatore socio-sanitario, della tata familiare, dell’assistente personale, del mediatore interculturale, del referente di struttura e dell’animatore sociale e che occorre mettere a punto, di concerto con il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, un sistema regionale di certificazione delle competenze delle figure professionali che operano in ambito sociale;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1940 in data 14 giugno 2004 concernente l’approvazione della direttiva regionale sulla gestione del sistema dei crediti formativi nell’ambito della formazione professionale, in attuazione del punto a) dell’art. 19 della legge regionale 7/2003;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2712 in data 2 ottobre 2009, recante “Approvazione delle disposizioni per l’istituzione e la gestione del sistema regionale di certificazione delle competenze e per la costruzione di un repertorio di standard professionali, in attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2531 in data 1° settembre 2006 concernente l’approvazione di nuove disposizioni regionali in materia di attività di mediazione interculturale, ai sensi della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 2671 in data 22 luglio 2002;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1313 in data 9 maggio 2008, recante “Sostituzione del capo III (elenco regionale dei mediatori interculturali operanti in Valle

d'Aosta) dell'allegato alla DGR 2531/2006 recante nuove disposizioni regionali in materia di attività di mediazione interculturale e approvazione dello schema di procedimento di certificazione degli apprendimenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso" e, in particolare, l'allegato B) alla stessa deliberazione, "Schema di procedimento di certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta;

- rilevato che il Dirigente della Struttura politiche sociali, alla luce delle sessioni di certificazione delle competenze del mediatore interculturale effettuate negli anni 2009, 2010 e 2011, propone di approvare alcune modifiche a quanto disposto dall'allegato B) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1313/2008, così come indicato nell'allegato, nell'ottica della semplificazione e della maggiore economicità del procedimento, con l'obiettivo di rendere il lavoro delle Commissioni di certificazione più efficace e più efficiente;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;
- precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. 71070003 "Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali – 1.8.1.10";
- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- all'unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di modificare lo schema di procedimento di certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale aperto dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta, secondo lo standard professionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2531 in data 1° settembre 2006, mediante sostituzione dell'allegato B alla DGR n. 1313/2008, con l'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
- 2) di stabilire che le suddette modificazioni vengano applicate a partire dalla prossima sessione di certificazione delle competenze del mediatore interculturale e ai candidati che hanno presentato domanda per l'ammissione alla stessa, entro la scadenza del 29 giugno 2012;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del bilancio della Regione.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2506 in data 28/12/2012.

Schema di procedimento di certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale aperto dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta

Art. 1

Principi e campo applicativo

1. Lo schema di procedimento di seguito esposto è esclusivamente applicabile ai richiedenti l'iscrizione all'elenco regionale aperto dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta, con riferimento ai singoli standard di competenza costituenti lo standard professionale regionale di cui al Capo I dell'allegato alla DGR n. 2531 del 1° settembre 2006.
2. La certificazione è svolta, a richiesta dell'interessato, con riferimento all'insieme degli apprendimenti formali, non formali e informali da esso maturati nel corso della propria vita. Esercita tale diritto:
 - chi è iscritto in modo temporaneo all'elenco regionale aperto della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 - chi dispone di un minimo di 100 ore di esperienza professionale documentabile, anche non retribuita, coerente con le competenze oggetto di certificazione, maturate in modo anche non continuativo con riferimento ai due anni antecedenti la richiesta;
 - chi dispone di una qualifica o di una abilitazione all'esercizio di attività di mediazione interculturale rilasciata da un'altra amministrazione di un Paese dell'Unione Europea;
 - chi dispone di un titolo di studio specifico nell'ambito della mediazione interculturale, acquisito in Italia o in un Paese della UE, equiparabile a un diploma di laurea triennale.
3. La certificazione è altresì svolta in esito alla frequenza degli specifici percorsi formativi realizzati in conformità agli standard di cui al Capo II dell'allegato alla DGR n. 2531 del 1° settembre 2006.

Art. 2

Modalità di richiesta di certificazione

1. Il procedimento di certificazione è avviato esclusivamente dall'individuo interessato, che ne avanza specifica richiesta all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, nei modi e nei termini da esso definiti tramite avviso pubblico. Detta richiesta, firmata in originale dal richiedente, deve fare riferimento agli standard documentali vigenti e contenere gli elementi minimi di seguito elencati:
 - generalità del richiedente;
 - curriculum vitae sottoscritto in originale e aggiornato alla data di richiesta;
 - certificazioni di competenza richieste, con riferimento al profilo professionale del mediatore interculturale di cui al Capo I dell'allegato alla DGR n. 2531 del 1° settembre 2006;

- elementi esposti nel curriculum vitae motivanti, a giudizio del richiedente, la richiesta di certificazione;
- sottoscrizione delle clausole di assunzione di responsabilità.

È facoltà del richiedente allegare, anche in corso di procedimento, la documentazione ritenuta pertinente. Tutta la documentazione è soggetta alle norme vigenti sulla tutela della privacy.

2. Nel caso in cui la certificazione sia svolta in esito alla frequenza del percorso formativo, la richiesta è assolta in principio all'atto dell'iscrizione. Nel caso di ritiro in corso di svolgimento dell'attività formativa, l'individuo interessato può accedere, limitatamente alla sessione di certificazione prevista a conclusione del percorso, al procedimento di certificazione per le sole competenze eventualmente maturate.

Art. 3

Modalità di raccolta delle evidenze e di messa in trasparenza degli apprendimenti del richiedente

1. La raccolta delle evidenze è la fase del processo di certificazione finalizzata alla produzione da parte del richiedente degli elementi informativi utili ai fini della dimostrazione della coerenza e della conformità degli apprendimenti maturati rispetto agli standard minimi di competenza oggetto di certificazione. Costituisce evidenza tutto ciò che è dimostrabilmente attribuibile al richiedente con riferimento alle esperienze di apprendimento formale, non formale e informale, supportandone il processo valutativo. Nel caso in cui la certificazione sia svolta in esito alla frequenza degli specifici percorsi formativi, le evidenze sono costituite dall'insieme delle valutazioni di apprendimento svolte in esito alle singole unità formative.
2. La messa in trasparenza è la fase del processo di certificazione finalizzata alla rappresentazione analitica degli elementi informativi presentati dal richiedente, funzionale alla successiva valutazione degli apprendimenti da questo maturati.
3. Le evidenze raccolte e gli esiti della loro lettura analitica in termini di trasparenza, integrate dalla documentazione prodotta in sede di richiesta, costituiscono complessivamente il dossier su cui è svolta la valutazione degli apprendimenti. Le attività di raccolta, messa in trasparenza delle evidenze e organizzazione del dossier sono svolte dall'individuo richiedente, che può avvalersi di apposita assistenza, nei modi e nelle forme resi noti dall'Assessorato sanità, salute e politiche sociali. Nel caso in cui la certificazione sia svolta in esito alla frequenza dei percorsi formativi, il dossier è redatto a cura del soggetto attuatore del corso.

Art. 4

Modalità di valutazione misurativa degli apprendimenti

1. La valutazione misurativa è la fase del processo in cui gli apprendimenti maturati dall'individuo sono confrontati agli standard minimi di competenza, in modo da valutare la loro corrispondenza a quanto richiesto. La valutazione misurativa degli apprendimenti è

finalizzata al rilascio delle certificazioni relative ai singoli standard minimi di competenza.

2. La valutazione misurativa è svolta dalla Commissione di cui al successivo art. 7, sulla base degli standard di certificazione, attraverso il seguente processo:
 - esame preliminare del dossier di cui all'art. 3, rivolto alla prima verifica di consistenza, pertinenza e significatività delle evidenze addotte;
 - successiva audizione del richiedente, rivolta alla presentazione motivata delle evidenze, in risposta ai quesiti interpretativi della Commissione, che deve verificare l'effettiva rispondenza tra gli apprendimenti derivati da esperienze svolte dal richiedente e i contenuti delle competenze di cui si chiede certificazione/riconoscimento;
 - definizione delle competenze certificabili e del percorso di professionalizzazione necessario per l'eventuale iscrizione temporanea all'elenco regionale aperto;
 - restituzione degli esiti valutativi al richiedente.

Nel caso in cui gli elementi forniti non siano sufficienti a dimostrare la conformità agli standard di conoscenza e abilità richiesti, la Commissione può proporre al candidato di sottoporsi a una prova, volta ad accertare il possesso degli elementi di conoscenza e/o capacità del cui possesso non sia stata fornita evidenza sufficiente nel dossier e durante l'audizione.

La somministrazione di una prova può anche essere richiesta dal candidato, qualora egli non condivida l'esito valutativo della Commissione al termine dell'audizione.

3. È facoltà della Commissione di procedere con propri atti alla verifica diretta della veridicità delle evidenze proposte. Eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni sono avanzate all'individuo in modo formale e motivato, accompagnate dalla fissazione di un termine prescrittivo per la ricezione della risposta. In caso di non adempimento e/o di riscontro di evidenze non veridiche, il procedimento è concluso con esito negativo. Tutti i lavori della Commissione sono oggetto di specifica verbalizzazione.
4. La Commissione definisce sulla base del numero delle richieste il proprio calendario dei lavori, comunicandolo in tempo utile agli interessati.

Art. 5

Valore delle certificazioni rilasciate

1. Il rilascio delle certificazioni è la fase di restituzione e formalizzazione degli esiti valutativi, attraverso la produzione, la registrazione e la consegna delle attestazioni risultanti, nonché – ove del caso – delle indicazioni per il percorso di professionalizzazione necessario per l'eventuale iscrizione temporanea all'elenco regionale aperto.

2. La restituzione al richiedente degli esiti valutativi è svolta dall'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, esplicitando le motivazioni espresse dalla Commissione, con particolare riferimento ai casi di certificazione parziale, conclusa da certificazioni di singoli SMC. È facoltà dell'individuo interessato di chiedere copia degli elementi analitici di valutazione delle prove sostenute. La restituzione ha in ogni caso valore conclusivo del procedimento di certificazione.
3. L'iscrizione all'elenco regionale aperto avviene d'ufficio per i possessori della qualifica professionale. I richiedenti in possesso di almeno tre certificazioni di standard minimo di competenza sono iscritti solo a fronte della sottoscrizione per accettazione del percorso di professionalizzazione definito dalla Commissione, da completarsi con l'acquisizione delle restanti certificazioni entro 36 mesi dalla avvenuta iscrizione all'elenco.
4. Le certificazioni di competenza decadono di valore in caso di modificazione dei relativi standard, consentendo l'accesso a procedimenti semplificati di ottenimento delle attestazioni e certificazioni relative al nuovo riferimento professionale.

Art. 6

Registrazioni del procedimento

1. Ai fini della tracciabilità del processo svolto e delle decisioni assunte, tutte le attività di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, la documentazione in esse utilizzata e i verbali redatti sono oggetto di registrazione e conservazione a cura della Struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali.
2. È facoltà degli individui interessati di richiedere, in caso di smarrimento o deterioramento, il rilascio di un duplicato delle attestazioni originarie.

Art. 7

Composizione e compiti della Commissione di certificazione

1. La Commissione di certificazione è istituita con Decreto del Presidente della Regione ed è composta da:
 - un rappresentante della Struttura competente dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in qualità di Presidente;
 - un rappresentante del Dipartimento sovrintendenza agli studi;
 - un mediatore interculturale iscritto da almeno tre anni nell'elenco regionale aperto senza altra condizione, in possesso di tutti gli SMC costituenti lo standard professionale regionale di cui al Capo I dell'allegato alla DGR n. 2531 del 1° settembre 2006, che possa documentare un'esperienza professionale come mediatore interculturale di almeno 50 ore all'anno negli ultimi tre anni.

Il dirigente della Struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, mediante valutazione comparativa e colloquio, individua i mediatori interculturali idonei a far parte delle Commissioni di certificazione delle competenze.

2. Ai membri delle Commissioni regionali di certificazione, eccezion fatta per i dipendenti della Regione, spetta un gettone di presenza la cui entità è fissata dalla Giunta regionale.

Art. 8

Standard di servizio del procedimento di certificazione

1. Nel rispetto dei principi della tutela del diritto individuale e dell'uso efficiente delle risorse, la Struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali istituisce annualmente almeno una sessione di certificazione, resa nota tramite avviso pubblico, pubblicato non meno di 60 giorni antecedenti il termine ultimo di accettazione formale delle richieste.